SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 595)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964
(V. *Stampato n.* **745**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(PICCIONI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(COLOMBO)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(CORBELLINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 maggio 1964

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e Scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e Scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

ALLEGATO

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ

Il GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ, d'ora in poi indicati come le « Parti Contraenti »,

Avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 (d'ora in poi indicata come la « Convenzione »).

E desiderando concludere un Accordo per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo tra i loro rispettivi territori e al di là di essi.

Hanno conseguentemente nominato per questo fine i rappresentanti autorizzati, i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

1) il termine «autorità aeronautiche» significherà nel caso della Repubblica Italiana, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile italiana, nel caso della Repubblica dell'Iraq, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile dell'Iraq, o in ambedue i casi ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate dalle suddette autorità;

2) il termine « impresa designata » significherà una impresa che una Parte Contraente ha designato per iscritto all'altra Parte Contraente in conformità all'articolo III del presente Accordo come impresa, che opererà servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso del presente Accordo ed eserciterà i diritti stabiliti in questo Accordo e nell'Annesso relativo;

3) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non di traffico » avranno il significato rispettivamente attribuito ad essi negli articoli 2 e 96 della Convenzione, inclusi gli emendamenti alla stessa che sono entrati in vigore per ambedue le « Parti Contraenti ».

Art. II.

1. — Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti:

(*a*) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;

(*b*) di fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico;

(*c*) di esercitare i servizi aerei internazionali specificati nell'Annesso al presente Accordo (d'ora in poi indicati come i « servizi aerei

specificati ») sulle rotte specificate nel detto Annesso (d'ora in poi indicate come le « rotte aeree specificate »).

2. — L'annesso a questo Accordo sarà considerato parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo si intenderà riferito anche all'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto in modo diverso.

Art. III.

1. — I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo potranno avere inizio in ogni momento, una volta che:

(*a*) la Parte Contraente, alla quale sono concessi i diritti specificati nell'Annesso al presente Accordo, abbia designato per iscritto una impresa, e

(*b*) la Parte Contraente, che concede questi diritti, abbia autorizzato l'impresa designata ad iniziare i servizi aerei.

2. — La Parte Contraente che concede questi diritti dovrà, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo, del paragrafo 1 dell'articolo IV e dell'articolo IX del presente Accordo, concedere senza indugio la detta autorizzazione ad operare il servizio aereo internazionale.

3. — Ciascuna Parte Contraente può richiedere all'impresa designata dell'altra Parte Contraente di dimostrare che essa possiede i requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti della Prima Parte Contraente, per la disciplina dell'esercizio del traffico aereo internazionale.

Art. IV.

1. — Ciascuna Parte Contraente può revocare l'esercizio da parte dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente dei diritti previsti nell'Annesso al presente Accordo nel caso che tale impresa non sia in grado di dimostrare, dietro richiesta, che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa stessa sono nelle mani di cittadini o enti dell'altra Parte Contraente o in quelle dello stesso Stato.

2. — Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione dell'impresa aerea e di sospendere o revocare ad una impresa il permesso di esercizio o di imporre nell'autorizzazione concessa quelle condizioni che sono ritenute necessarie in ogni caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di un'impresa designata sono nelle mani dell'altra Parte Contraente o in quelle di suoi cittadini o nel caso di mancata osservanza da parte di un'impresa designata delle leggi e regolamenti o comunque nel caso di mancata osservanza delle condizioni previste nel presente Accordo. Tale determinazione potrà essere adottata solo dopo consultazione tra le Parti Contraenti a meno che la sospensione immediata o l'imposizione di condizioni si rendano necessarie per prevenire ulteriori inosservanze delle leggi e regolamenti.

3. — Ciascuna Parte contraente può sostituire l'impresa designata con altra impresa, notificando per iscritto all'altra Parte contraente la sostituzione, e a condizione che vengano rispettate le norme dell'articolo III del presente Accordo.

La nuova impresa designata avrà gli stessi diritti ed obblighi della precedente.

Art. V.

Gli oneri imposti nel territorio di ciascuna Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre facilitazioni relative ai trasporti aerei da parte di aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente non dovranno essere più alti di quelli pagati dagli aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali similari.

Art. VI.

1. — Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente per l'impiego nei servizi aerei convenuti come pure i carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sui detti aeromobili saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione da dazio doganale e da altri gravami similari anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati nel corso di voli al disopra del detto territorio.

Gli stessi materiali, ad eccezione dei carburanti e degli olii lubrificanti del tipo comune, possono essere sbarcati nel territorio dell'altra Parte Contraente col consenso dell'Autorità doganale e sotto l'osservanza delle formalità doganali in vigore nel detto territorio.

2. — Gli olii lubrificanti speciali, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per essere destinati all'uso esclusivo degli aeromobili che l'impresa designata dell'altra Parte Contraente impiega nei servizi convenuti, saranno esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame similare, sotto l'osservanza delle formalità doganali in vigore nel suddetto territorio, ad eccezione dei diritti di magazzinaggio.

3. — I materiali di cui alle disposizioni dei precedenti paragrafi saranno ammessi nel territorio di una Parte Contraente senz'altra condizione che quella dell'obbligo della riesportazione per il caso in cui non possano essere usati o consumati a bordo degli aeromobili. In attesa del loro uso o della riesportazione questi materiali dovranno rimanere sotto il controllo delle Autorità doganali.

4. — Ai carburanti, agli olii lubrificanti, alle dotazioni normali di bordo, alle parti di ricambio ed alle provviste di bordo prese a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili stessi sarà accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, le spese d'ispezione ed ogni altro gravame similare, un trattamento non meno favorevole di quello che è applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della nazione più favorita.

Art. VII.

1. — Vi saranno eque e pari possibilità per l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente di operare servizi aerei su ciascuna rotta specificata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo.

2. — Nell'esercizio di servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo, l'impresa designata di una Parte Contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi aerei che quest'ultima impresa opera sulle stesse rotte o su parte di esse.

3. — I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo dovranno avere come obiettivo principale l'offerta di una capacità adeguata alle prevedibili domande di traffico da e per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa. Il diritto di tale impresa a trasportare traffico fra punti di una rotta specificata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo e che sono situati nel territorio dell'altra Parte Contraente e punti in paesi terzi sarà esercitato, nell'interesse di un ordinato sviluppo del trasporto aereo internazionale, in modo che tale capacità risulti correlata:

(*a*) alla domanda di traffico da o per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa;

(*b*) alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei, tenendo in considerazione i servizi aerei locali e regionali;

(*c*) alle esigenze di un economico esercizio dei servizi a lungo percorso.

4. — Prima dell'inizio dei servizi convenuti e così per ogni successiva variazione di capacità, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principii di cui ai paragrafi precedenti del presente Articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

Art. VIII.

1. — Le imprese aeree designate comunicheranno alle Autorità Aeronautiche di entrambi le Parti Contraenti, non più di trenta giorni prima dell'inizio di servizi aerei sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno usati e gli orari dei voli. Ciò si applicherà ugualmente nelle successive modifiche.

2. — Le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su loro richiesta, i dati periodici o altre statistiche delle imprese aeree designate che possano essere ragionevolmente richiesti.

3. — L'eventuale revisione della capacità offerta dovrà, in ogni caso, aver luogo secondo la procedura stabilita nel paragrafo 4 dell'articolo VII.

Art. IX.

Nel fissare le tariffe per passeggeri e merci sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo, si terranno in considerazione tutti i fattori, quali costo di esercizio, profitto ragionevole, le caratteristiche delle varie rotte e, se ritenuto possibile, le tariffe applicate da ogni altra impresa aerea operante sulle stesse rotte o parti di esse. Nel fissare tali tariffe, dovranno essere osservate le disposizioni dei punti che seguono:

1) Le tariffe dovranno essere, se possibile, concordate per ogni rotta tra le imprese aeree designate interessate. A questo scopo le imprese designate seguiranno le decisioni applicate ai sensi delle procedure della conferenza del traffico dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.) o concorderanno tali tariffe direttamente tra di loro dopo essersi consultate, se ritenuto possibile, con le imprese di Paesi terzi che operano sulle stesse rotte o parti di esse.

2) Ogni tariffa così concordata dovrà essere sottoposta per l'approvazione alle Autorità aeronautiche di entrambi le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua entrata in vigore.

Questo periodo può essere ridotto in casi speciali se le Autorità aeronautiche concorderanno in tale senso.

3) Se nessun accordo sarà stato raggiunto fra le imprese aeree designate in conformità col suindicato punto 1) o se una delle Parti Contraenti non dà il proprio consenso alle tariffe sottoposte alla sua approvazione in conformità col suindicato punto 2), le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti dovrebbero di comune accordo fissare quelle tariffe per rotte o parti di esse sulle quali vi sia disaccordo o mancanza di consenso.

4) Se l'accordo di cui al punto 3) di questo Articolo non viene raggiunto tra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti, si applicheranno le disposizioni dell'articolo XIII del presente Accordo. Fino al momento in cui una decisione arbitrale non verrà emessa, la Parte Contraente che ha rifiutato il suo consenso a una tariffa proposta avrà il diritto di pretendere che l'altra Parte Contraente mantenga la tariffa precedentemente in vigore.

Art. X.

Nel caso di entrata in vigore per ambedue le Parti Contraenti di una convenzione generale multilaterale sui diritti di traffico per servizi aerei internazionali regolari, il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale convenzione.

Art. XI.

Scambi di vedute avranno luogo quando necessario fra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti al fine di raggiungere una stretta cooperazione ed intesa su tutte le questioni relative alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.

Art. XII.

1. — Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare le disposizioni del presente Accordo essa può richiedere, attraverso i canali diplomatici, l'apertura di negoziati in merito. Tali negoziati avranno inizio entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le modifiche concordate a seguito di tali negoziati formeranno oggetto di uno scambio di note diplomatiche ed entreranno in vigore dopo che ambedue le Parti Contraenti si siano reciprocamente notificate che sono state assolte le formalità richieste dalla Costituzione di ciascuna Parte Contraente.

2. — I servizi convenuti così come le altre disposizioni dell'Annesso al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le Autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti. Ogni modifica così concordata entrerà in vigore il giorno convenuto dalle due Autorità aeronautiche.

Art. XIII.

1. — Senza pregiudizio dell'articolo XIV del presente Accordo, ove una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti dovesse sorgere in ordine all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla attraverso un negoziato diretto.

2. — Qualora, nel termine di novanta giorni, le Parti Contraenti non dovessero raggiungere una soluzione attraverso negoziato diretto:

(*a*) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi altra persona od ente, o

(*b*) se non si accordino o, se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non riescono, entro trenta giorni, a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte Contraente può demandare la decisione della controversia al Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

3. — Ciascuna Parte Contraente può chiedere, a seconda del caso, al tribunale arbitrale o al Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale di indicare entro trenta giorni dalla richiesta le misure provvisorie che debbono essere prese per salvaguardare i rispettivi diritti delle due Parti Contraenti.

4. — Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi ad ogni misura provvisoria e decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di questo Articolo.

5. — Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alle misure provvisorie o alla decisione finale adottata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa designata di quella Parte Contraente o all'impresa designata in difetto.

Art. XIV.

Ciascuna Parte Contraente può in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente che intende porre fine al presente Accordo. Tale comunicazione sarà contemporaneamente inviata al Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Qualora detta comunicazione sia inviata, il presente Accordo avrà termine dopo 12 mesi dalla data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto tale comunicazione, a meno che la comunicazione di porre termine al presente Accordo venga consensualmente ritirata prima dello scadere del detto periodo. In mancanza di accusa di ricevuta della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Art. XV.

Questo Accordo e tutti gli emendamenti relativi saranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Art. XVI.

Questo Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle note diplomatiche attestanti che le formalità richieste dalle leggi delle Parti Contraenti sono state espletate.

In FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo ed hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Baghdad, in duplice originale, il 31 gennaio 1963 dell'Era Cristiana, corrispondente al sesto giorno del Ramadhan dell'anno 1382 Hijriyah, nelle lingue italiana, araba, inglese, quest'ultima facente fede in caso di controversia.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

FELICE SANTINI

Per il Governo
della Repubblica dell'Iraq

NASSIR AL-JANABI

ANNESSO

1. — L'impresa designata della Repubblica dell'Iraq è autorizzata ad esercitare il diritto di fare scalo nel territorio italiano, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, della seguente rotta:

Punti in Iraq — Istanbul — Roma — Paris — London,

con la restrizione tuttavia che l'impresa designata della Repubblica dell'Iraq non godrà dei diritti di quinta libertà fra Roma e Parigi in ambedue le direzioni.

2. — L'impresa designata della Repubblica Italiana è autorizzata ad esercitare il diritto di fare scalo nel territorio della Repubblica dell'Iraq, allo scopo di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, della seguente rotta:

Punti in Italia — Atene o Nicosia — Beyrouth — Damasco — Baghdad — Teheran,

con la restrizione tuttavia che l'impresa designata della Repubblica Italiana non godrà dei diritti di quinta libertà tra Beyrouth e Baghdad, in ambedue le direzioni, e tra Damasco e Baghdad in ambedue le direzioni, e tra Baghdad e Teheran nelle due direzioni.

3. — Le imprese designate possono omettere uno o più punti, su uno, più o su tutti i voli, delle rotte specificate nel presente Annesso.

4. — Gli orari e le condizioni operative dei servizi convenuti saranno regolati dalle disposizioni elencate nelle lettere unite al presente Annesso.

Baghdad, 31 gennaio 1963

Caro Presidente,

con riferimento all'Accordo di Trasporto Aereo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Iraq, firmato oggi, ed in particolare all'Annesso all'Accordo, ho l'onore di confermare quanto da noi concordato e cioè:

1) L'impresa designata italiana ha i seguenti diritti:

a) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Beirut-Baghdad per un numero massimo di 40 unità per mese in quella sola direzione;

b) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Damasco Baghdad per un numero massimo di 20 unità per mese in quella sola direzione;

c) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Teheran Baghdad per un numero massimo di 15 unità per mese in quella sola direzione.

2) L'impresa designata irachena ha il diritto di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Roma-Parigi in ambedue le direzioni.

3) L'impresa designata italiana, per quanto concerne i diritti di sorvolo menzionati al paragrafo *a*) e *b*) dell'articolo II del detto Accordo di Trasporto Aereo, presenterà alle Autorità aeronautiche irachene l'orario dei servizi che sorvoleranno il territorio della Repubblica dell'Iraq con l'indicazione della rotta esatta e delle ore di sorvolo, ed ogni eventuale relativa modifica. Gli orari saranno presentati almeno 15 giorni prima dell'inizio dei servizi di ogni stagione.

4) Sia l'impresa designata italiana, sia l'impresa designata irachena, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo VII, avranno il diritto di operare due frequenze la settimana sulle rispettive rotte, con il tipo di aeromobile scelto dall'impresa esercente.

Se il Governo della Repubblica dell'Iraq concorda con quanto sopra, ho l'onore di considerare questa lettera e la Vostra risposta di conferma come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi su questa materia.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione
Governativa Italiana

FELICE SANTINI

Generale NASSIR AL-JANABI

Capo della Delegazione Governativa
della Repubblica dell'Iraq

BAGHDAD

Baghdad 31 gennaio 1963

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Vostra lettera in data odierna che integralmente trascrivo:

« Con riferimento all'Accordo di Trasporto Aereo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Iraq, firmato oggi, ed in particolare all'Annesso all'Accordo, ho l'onore di confermare quanto da noi concordato e cioè:

1) L'impresa designata italiana ha i seguenti diritti:

a) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Beirut Baghdad per un numero massimo di 40 unità per mese in quella sola direzione;

b) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Damasco-Baghdad per un numero massimo di 20 unità per mese in quella sola direzione;

c) di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Teheran-Baghdad per un numero massimo di 15 unità per mese in quella sola direzione.

2) L'impresa designata irachena ha il diritto di trasportare passeggeri in *stop-over* sul percorso Roma-Parigi in ambedue le direzioni.

3) L'impresa designata italiana, per quanto concerne i diritti di sorvolo menzionati al paragrafo *a*) e *b*) dell'articolo II del detto Accordo di Trasporto Aereo, presenterà alle Autorità aeronautiche irachene l'orario dei servizio che sorvoleranno il territorio della Repubblica dell'Iraq con l'indicazione della rotta esatta o delle ore di sorvolo, ed ogni eventuale relativa modifica. Gli orari saranno presentati almeno 15 giorni prima dell'inizio dei servizi di ogni stagione.

4) Sia l'impresa designata italiana, sia l'impresa designata irachena in applicazione di quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo VII, avranno il diritto di operare due frequenze la settimana sulle rispettive rotte, con il tipo di aeromobile scelto dall'impresa esercente ».

Ho l'onore di informarVi che il Governo iracheno concorda con il contenuto della lettera di cui sopra e considera il contenuto della lettera e la presente risposta come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione
Governativa Irachena

NASSIR AL-JANABI

Generale FELICE SANTINI
Capo della Delegazione Italiana

BAGHDAD